

L'accompagnamento della famiglia, soprattutto in situazioni di crisi

Paolo Bianchi*

Il concetto di *accompagnamento*, oggi frequentemente utilizzato nel linguaggio pastorale, ha un suo risvolto per così dire fisiologico, ossia riferito alle condizioni ordinarie della vita delle persone, e uno che si potrebbe invece definire patologico, in quanto si rivolge a situazioni di sofferenza, di crisi, di malattia dell'esperienza esistenziale.

Dall'oggetto assegnato a questo breve intervento appare chiaro che ci si deve riferire alle situazioni del versante per così dire patologico. Ancora più precisamente a situazioni che si collocano a valle della celebrazione matrimoniale¹: parlando infatti dell'accompagnamento della *famiglia*, si deve appunto presumere che ci si occupi di quella fondata sul matrimonio e da parte di persone almeno una delle quali sia battezzata. Beninteso, non che la Chiesa debba far mancare il suo aiuto – se richiesto – alle famiglie comunque costituite, magari persino a quella di due non battezzati. Infatti, il loro matrimonio è presunto come valido anche per la Chiesa cattolica, se celebrato nella forma di manifestazione del consenso alla quale essi erano tenuti al momento della sua celebrazione; inoltre, essendo il matrimonio un istituto riconducibile al cosiddetto diritto naturale, la Chiesa ha un interesse e un

* Vicario Giudiziale del Tribunale Ecclesiastico Regionale Lombardo.

¹ Dell'accompagnamento previo alle nozze si è occupato in questo convegno il prof. Egeh, con specifico riferimento al tema dell'ammissione alle nozze. Non bisogna tuttavia dimenticare che la disciplina canonica, soprattutto il can. 1063, mette in luce il dovere di tutta la comunità cristiana (stimolata dai pastori) verso la pastorale della preparazione al matrimonio in un senso più ampio, sviluppandone tempi e mezzi sulla falsariga delle indicazioni di *Familiaris consortio*. Ossia disponendo che vi siano: 1° la preparazione "remota"; 2° la preparazione "prossima" e "immediata": momento peculiare del quale è l'esame dei fidanzati, fondamentale per l'ammissione alle nozze; e 3° una fruttuosa celebrazione delle nozze, vista pure come momento educativo, formativo.

dovere al suo sostegno e alla sua promozione. Tuttavia, il caso più ordinario sarà quello relativo al matrimonio di fedeli, che ricorrono alla comunità ecclesiale per un aiuto nella loro situazione di sofferenza familiare.

Un primo aspetto da mettere in luce quanto a questo accompagnamento che la Chiesa può offrire è che esso non è soltanto di natura canonica, per quanto abbia un rilievo e un contenuto anche canonici. Con il concetto di *rilievo* canonico, intendo dire che c'è un dovere della comunità ecclesiale di assicurare un aiuto alle persone coniugate affinché esse possano fedelmente osservare e proteggere il patto coniugale (o meglio, lo stato cui il patto dà vita) e possano condurre una vita familiare ogni giorno più santa e più piena. Così, anche solo per attenerci al diritto positivo, dispone il can. 1063, 4°, per cui si deve affermare che l'accompagnamento delle famiglie in situazioni di crisi è un dovere anche giuridico della comunità ecclesiale, cui corrisponde il diritto dei coniugi che si trovano in quel tipo di difficoltà a ricevere dalla collettività ecclesiale ogni aiuto possibile.

Con il concetto invece di *contenuto* canonico di detto accompagnamento intendo dire che alcuni dei concreti aiuti che possono essere offerti ai coniugi in difficoltà avranno un taglio anche tipicamente giuridico: sia nel senso di essere previsti dall'ordinamento canonico, anche positivo; sia nel senso che sono destinati a intervenire sulla condizione anche giuridica dei fedeli, in modo più o meno penetrante.

A questo proposito – e si tratta di un altro snodo importante da mettere in chiaro – non si deve perdere la convinzione del fatto che la dimensione canonica non è contrapposta a quella pastorale, ma ne costituisce piuttosto un aspetto. Purtroppo non sono mancati in merito gli eccessi: se in un passato relativamente più lontano la pastorale poteva essere forse troppo permeata da aspetti giuridici; in epoche più recenti si è assistito alla radicale separazione dei due ambiti, spesso declamata in termini enfatici e sloganistici più che giustificata e dimostrata concettualmente.

Il nesso fra diritto e pastorale è stato recentemente ribadito da Papa Francesco nella sua prima allocuzione alla Rota Romana, tenuta il 24 gennaio 2014, con un particolare riferimento all'esercizio della giurisdizione:

La dimensione giuridica e la dimensione pastorale del ministero ecclesiale non sono in contrapposizione, perché entrambe concorrono alla realizzazione delle finalità e dell'unità di azione proprie della Chiesa. L'attività giudiziaria ecclesiale, che si configura come servizio alla verità nella giustizia, ha infatti una connotazione profondamente pastorale, perché finalizzata al perseguimento del bene dei fedeli e alla edificazione della comunità cristiana.

Peraltro, un'attività pastorale che pretendesse di prescindere dall'efficace riconoscimento di quanto è giusto non potrebbe che costruirsi su basi di arbitrarietà e di soggettivismo. Lo snodo che consente una corretta integrazione fra l'ampio ambito della pastorale e quello più specifico della dimensione giuridica è – secondo il costante insegnamento dei Pontefici – la ricerca e il riconoscimento della verità, ossia dell'ordine iscritto nelle cose da quella che sapientemente è stata definita come la *Ragione creatrice*. Ciò significa anzitutto custodire quella concezione di persona e di matrimonio che il pensiero cristiano – che gode di quella straordinaria possibilità di integrazione delle capacità della ragione che viene dalla fede – ha elaborato e sviluppato: non sarà quindi davvero pastorale ogni prassi che contraddica quel patrimonio di valori.

Ma ricerca e rispetto della verità vorranno anche dire essere aperti al riconoscimento realistico della effettiva situazione delle persone interessate, così come esse si trovano nella verità dei fatti, nella loro concreta situazione esistenziale. Dato il tipo di accompagnamento di cui ci occupiamo – quello cioè delle situazioni caratterizzate dalla sofferenza, dalla “patologia” – credo che valga a spiegarsi meglio un paragone tratto da quel settore della pastorale che si occupa della malattia in senso proprio. Ci sarebbe molto da dubitare della sensatezza di una prassi pastorale nei confronti dei malati che non li aiutasse a porsi di fronte alla loro effettiva situazione clinica, ma che volesse persuaderli di essere in una condizione clinica diversa rispetto a quella reale o a comportarsi come se vi si trovassero davvero. Per intenderci, una pastorale che pretendesse di convincere i malati di essere sani. Sempre pur non dimenticando i limiti del ragionamento analogico, si potrebbe parimenti dubitare della qualità pastorale di una prassi ecclesiale a favore di famiglie in difficoltà o di persone in situazione di sofferenza matrimoniale che tendesse a equivocare in merito alla loro situazione reale, collocandosi cioè in una posizione di ambiguità rispetto alla loro effettiva situazione dal punto di vista della disciplina ecclesiale.

Sviluppando in positivo l'analogia medica cui ho fatto ricorso subito sopra, vorrei enunciare il *principio di fondo* di un adeguato accompagnamento pastorale di situazioni matrimoniali difficili o irregolari riprendendo una potente immagine più volte proposta da Papa Francesco, ossia quella della Chiesa vista come l'infermeria di un campo di battaglia. Ebbene, l'accompagnamento di cui ci occupiamo in questo breve intervento è appunto un aspetto di quella cura per la debolezza che si esercita nel medicare le ferite ricevute nella battaglia della vita. Tale forte ed eloquente analogia consente di identificare la *regola fondamentale* di questa cura: la buona vicinanza, il buon accompagnamento consistono nel diagnosticare in modo corretto la ferita o il disturbo da curare e nell'applicare ad essi il rimedio pertinente.

Occorrerà quindi non solo non confondere la malattia con la salute, ma ben distinguere i vari tipi di malattia, per poter prescrivere la cura appropriata. Non tutte le ferite e le malattie, infatti, vanno curate allo stesso modo. Una diagnosi non corretta porta a sbagliare anche l'individuazione della terapia e quindi, con l'applicazione di un rimedio non appropriato, a nuocere non già a giovare all'ammalato.

Così, anche nell'accompagnamento delle famiglie in difficoltà occorrerà distinguere accuratamente il tipo di sofferenza che esse presentano, cercando – in un'ottica che rispetti anche una certa progressività o gradualità nella proposta di intervento – di individuare il rimedio pastorale più pertinente.

Mi spiego quanto alla detta gradualità nella scelta e nella proposta di intervento. Ad esempio, per quanto certo fra le possibili diverse modalità di risposta pastorale a una situazione di crisi matrimoniale e familiare vi sia anche quella di mettere in discussione la stessa validità del patto nuziale, poco prudente sarà proporre subito tale possibilità di fronte alle prime difficoltà coniugali. Così come un buon medico, di fronte a un paziente che denunci sintomi di gastrite, non prescriverà certo come prima scelta un intervento chirurgico. Purtroppo talvolta nella prassi (ad esempio, vista dall'osservatorio della giurisdizione) si riscontra invece tale mancanza di progressività nel proporre i rimedi pastorali a disposizione, quasi subito mettendo in discussione la validità anche canonica del matrimonio che attraversi una crisi. Forse anche in ciò si riscontra la latente confusione fra il tema del possibile riconoscimento della invalidità di un matrimonio e l'attenzione pastorale verso i divorziati risposati: quasi come se la dichiarazione della nullità del precedente patto nuziale sia un rimedio generalizzato, da proporre e da applicare a

tutti indiscriminatamente, magari a prezzo della forzatura dei termini della relativa normativa.

Nella linea di quanto detto subito sopra, si tratta ora di passare brevemente in rassegna le possibilità di accompagnamento di situazioni matrimoniali o familiari in difficoltà che – secondo il taglio propostoci in questo intervento – abbiano anche un rilievo o un contenuto di carattere giuridico.

a) una prima risorsa che può giovare a lenire le ferite e le difficoltà familiari e che non deve essere trascurata è quella che potrebbe essere chiamata *l'accompagnamento pastorale ordinario*. Tale attenzione ha un suo fondamento o rilievo giuridico, essendo in qualche modo coperta o comunque riconducibile alla previsione del can. 1063, 4° già più sopra ricordato. Con questa espressione si intende la vicinanza amichevole, alle persone interessate dalla sofferenza familiare, del parroco o di un altro sacerdote, oppure di amici o coppie pastoralmente formate che possano fare da punto di confronto, verifica, incoraggiamento.

b) un'ulteriore possibilità è quella offerta da un *accompagnamento pastorale tecnicizzato*, pure dal punto di vista canonico riconducibile alla prescrizione del can. 1063, 4°. Tale strumento andrebbe attivato laddove si richiedano competenze più specifiche, quali si possono avere ad esempio in un Consultorio: assistenza medica, psicologica, sessuologica.

Non si deve infatti dimenticare sia come alcune difficoltà sfuggano alla sola buona volontà delle persone, non essendo quindi sufficienti i rimedi indicati *sub a)*; sia che la prassi (anche giudiziaria) consente di osservare come alcune difficoltà in partenza superabili si cronicizzino e divengano poi di fatto insuperabili proprio per la non applicazione tempestiva di rimedi tecnici che avrebbero potuto farle evolvere verso un esito favorevole.

Riconoscere quindi la necessità ed orientare ad un aiuto anche professionale può essere una risposta adeguata di fronte a una ferita o a una malattia che siano ancora potenzialmente curabili.

c) nemmeno potranno essere dimenticate le potenzialità – se rettamente inteso, ossia secondo la *ratio* che gli è propria nell'ordinamento canonico – dell'istituto della *separazione personale*. Non va infatti scordato che nella disciplina

canonica (cf i cann. 1152 e 1153) la separazione è ammessa solo per gravi motivi, accertati dalla autorità, e tendenzialmente in modo solo temporaneo: ciò per consentire nel frattempo quella che potrebbe essere chiamata una mediazione familiare, ossia un aiuto qualificato, volto a rimuovere o almeno a ridimensionare il motivo di difficoltà che ha condotto alla cessazione della vita comune.

Se da un punto di vista civile (laddove almeno tale istituto sussiste ancora) la separazione è, almeno di fatto, un passaggio verso lo scioglimento del vincolo matrimoniale, per quanto concerne l'ordinamento canonico è fortemente sottolineata la temporaneità di tale istituto (salvo che per il caso dell'adulterio, per quanto non manchino gli inviti al perdono). Una temporaneità che appare appunto funzionale a creare uno spazio di allentamento della tensione che possa appunto propiziare la rimozione – anche con aiuti adeguati – o il superamento dell'ostacolo che ha reso troppo dura per il coniuge o per la prole la prosecuzione della vita matrimoniale.

d) nemmeno sono da dimenticare le possibilità offerte dagli istituti della *convalidazione* (cf cann. 1156-1160) e della *sanazione* (cf cann. 1161-1165) del matrimonio, praticabili laddove, risolta l'eventuale situazione di crisi ma residuando la certezza o almeno il dubbio di una possibile invalidità del patto nuziale, si procede a mettere al sicuro anche la validità giuridica della unione ricostruita sul piano esistenziale.

Poiché spesso e come già richiamato, quando si affronta il problema di situazioni matrimoniali o familiari in crisi, si pensa subito a come per così dire "liberare" le persone da una condizione non più facile o gradita, non si deve invece dimenticare la possibilità offerta di una restaurazione non solo esistenziale ma anche giuridica della scelta originaria del matrimonio come bene per sé e per l'altro, nonché per la prole e la comunità ecclesiale.

e) certamente alcune situazioni presentano condizioni di difficoltà così radicali e radicate da rendere ragionevole e legittimo ipotizzare il ricorso alle previste possibilità di *scioglimento* del matrimonio.

Per il matrimonio valido di due battezzati, quindi sacramentale, tale possibilità di scioglimento sussiste solo se il matrimonio non sia stato consumato (cf can. 1142), essendo venuta radicalmente a mancare fra i coniugi quella comunione così profonda che è propria dello stato coniugale. A tale proposito, va fatto cenno a

quella posizione che ritiene per dei battezzati legittimo il ricorso a tale tipo di scioglimento solo laddove non sia possibile mettere in discussione la validità del matrimonio, oppure laddove non sia comunque possibile conseguire la prova della sua invalidità in sede giudiziaria. Da ciò discenderebbe anche che l'utilizzo della possibilità prevista dal can. 1681 (cf anche l'articolo 153 DC)² sarebbe consentito solo nelle medesime circostanze. Se tale posizione è perfettamente sostenibile da un punto di vista logico – potrebbe infatti apparire incoerente chiedere lo scioglimento di un matrimonio che si sa o che si ipotizza essere invalido – proprio la configurazione di tale norma, la sua evoluzione rispetto al testo corrispettivo del Codice precedente e la sua interpretazione da parte della Curia romana orientano a ritenere che il Legislatore canonico abbia voluto lasciare al fedele la scelta di uno strumento normalmente più agile (da un punto di vista procedurale) rispetto al processo per la dichiarazione di nullità del patto nuziale.

Vi sono altresì possibilità di scioglimento anche del matrimonio non sacramentale, la più nota delle quali viene denominata “privilegio paolino” (cf cann. 1143-1147), mentre quella di più recente formalizzazione nella disciplina ecclesiale viene denominata scioglimento del matrimonio in favore della fede³. La differenza fra le due è che la prima opera per così dire *ope legis* tramite l'effettuazione di un nuovo matrimonio al quale si è ammessi, mentre la seconda prevede uno specifico intervento di scioglimento da parte del Papa. In entrambe, invece, si attua in qualche misura una protezione della fede e pure entrambe conducono alla celebrazione di un nuovo matrimonio.

Va precisato infine che anche al matrimonio non sacramentale, sia se contratto fra un battezzato e un non battezzato, sia anche se contratto fra due non

² La possibilità, cioè, di rinunciare (ancorché provvisoriamente, nel senso che la relativa causa potrebbe anche essere ripresa in seguito) alla domanda di riconoscimento della invalidità del patto nuziale per chiedere al Papa lo scioglimento del vincolo matrimoniale, risultato non consumato.

³ Cf le *Normae de conficiendo processu pro solutione vinculi matrimonialis in favorem fidei*, reperibili in «Il diritto ecclesiastico» 113 (2002) I, 1139-1144; «Periodica de re canonica» 91 (2002) 502-506; «Revista española de derecho canónico» 60 (2003) 140-157.

battezzati⁴, è applicabile lo scioglimento del vincolo in ragione della sua non avvenuta consumazione⁵.

f) infine, uno strumento applicabile laddove le difficoltà esistenziali non siano superabili e laddove ne emerga in modo non superficiale un possibile fondamento, è quello della verifica e della eventuale *dichiarazione di nullità* del matrimonio (*rectius* del patto matrimoniale), tramite la relativa procedura giudiziaria.

Ma delle fonti relative e delle problematiche connesse a tale possibilità di aiuto non tratterò in quanto nella presente giornata vi è uno spazio espressamente dedicato a tale tematica⁶.

La pur rapida rassegna effettuata ha cercato di mostrare come la disciplina ecclesiale vigente posseda dei rimedi anche a contenuto giuridico da mettere a disposizione di famiglie o situazioni matrimoniali in difficoltà, per offrire loro un accompagnamento corrispondente alla condizione nella quale si trovano. Tali rimedi si assommano ad altri strumenti di carattere più genericamente pastorale e sono passibili, come tutti gli strumenti elaborati dall'ingegno umano, di perfezionamenti ed attualizzazioni.

Quanto invece non potrà essere derogato – e quindi andrà posto alla base di ogni seria prassi pastorale – sarà il rispetto della verità dottrinale e storica, dal momento che solo sulla base della verità possono essere costruiti autentici cammini di liberazione, come del resto dichiara lo stesso Signore quando afferma che *la verità vi farà liberi* (Gv 8, 31).

⁴ Cf le argomentazioni e la documentazione riportate da J. LLOBELL, *La competenza e la procedura per la dispensa "super quolibet matrimonio non consummato" nel M.P. "Quaerit semper"*, in «Ius Ecclesiae» 24 (2012) 461-481.

⁵ Trascuro qui, per la loro minore rilevanza statistica, le ipotesi di scioglimento di matrimoni di non battezzati previste ai cann. 1148-1149.

⁶ Cf la relazione affidata a padre Nikolaus Schöch.